

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cambiano alcune disposizioni circa **l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore** previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Di seguito si riportano le principali novità:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Al riguardo, la C.R.A. DI TREVISO Credito Cooperativo s.c. si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi, gratuitamente, rilasciando idonea documentazione.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare **l'indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE.

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 1.000 euro.**

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 1.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 31 marzo 2012.**

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata. **Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.**

In proposito, la normativa dispone che non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 dell'art. 12 del citato D.L. n. 201/2011 (vale a dire tra € 2.499,99 e € 1.000).**

II PERSONALE DELLA CASSA E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO